

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

**Procedura aperta per affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo occorrente
all'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze di assicurazione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito ASST).

In particolare, sono richieste le seguenti prestazioni principali:

- 1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi assicurativi e delle problematiche ad essi collegate;
- 2) analisi delle polizze di assicurazione esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'ASST;
- 3) elaborazione dei Capitolati Speciali per l'affidamento del servizio assicurativo ed assistenza nelle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara) e nella fase contrattuale;
- 4) gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, nonché gestione dei flussi informativi;
- 5) assistenza continuativa nelle gestioni dei sinistri attivi e passivi, anche pregressi, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;
- 6) costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa, d'intesa con l' U.O. Affari Generali e Legali dell'ASST;
- 7) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- 8) partecipazione di almeno un referente dedicato alle riunioni del Comitato Valutazione Sinistri (CVS);
- 9) svolgere attività di formazione e informazione del personale dell'ASST addetto o coinvolto nella gestione assicurativa, sia per tematiche specifiche che più generiche;
- 10) assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- 11) consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016;

12) consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'attività del broker assicurativo si inserisce nelle iniziative previste dalla Circolare di Regione Lombardia n. 46/SAN del 27.12.2004, nonché dalla nota H1.2005.0030204 del 16.06.2005 inerente le linee guida applicative della circolare 46/SAN e successive modifiche ed integrazioni. Le direttive regionali disciplinano compiti e modalità operative del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) istituito nelle Aziende Sanitarie Lombarde.

L'attività del CVS e più in generale l'attività di gestione dei sinistri sono disciplinate da procedure aziendali che il broker deve rispettare.

ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico in oggetto verrà affidato ad un broker (persona fisica o società - singola od associata) con regolare iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito dal D.Lgs. 7/09/2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), e disciplinato dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

Si precisa che l'ASST non intende avvalersi di alcuna modalità di consulenza o supporto in merito all'implementazione di azioni relative alla gestione del rischio clinico in ambito sanitario. Non viene richiesto, inoltre, alcun supporto in ordine alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi sia genericamente informativi che specifici in ordine alle problematiche di gestione del rischio rivolti al personale ospedaliero. La formazione verrà, nella modalità e nei contenuti, presidiata da risorse interne all'Azienda stessa e coordinata dalla Direzione Strategica.

ART. 3 – DURATA

Il contratto di appalto avrà durata pari a 5 anni (60 mesi). L'ASST si riserva la facoltà di prorogare il contratto successivamente alla scadenza, in conformità alla normativa vigente, per ulteriori 6 mesi, qualora sia verificata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

E' escluso ogni rinnovo tacito del contratto, fatta salva la facoltà di cui al precedente comma.

ART. 4 – COMPENSO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'ASST alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle nuove polizze, che verranno stipulate con le compagnie assicuratrici aggiudicatarie, successivamente alla definizione del presente contratto. Tale remunerazione, comunque, dovrà rispettare le percentuali previste nell'Offerta Economica presentata dall'aggiudicataria. Il corrispettivo (che gli Istituti Assicuratori riconosceranno al Broker) sarà calcolato applicando l'entità percentuale offerta ai premi imponibili.

ART. 5 – SUBAPPALTO

E' vietata ogni forma di subappalto. La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO

6.1) Il broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ASST né potrà impegnare in alcun modo la medesima Azienda. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'ASST appaltante o da dirigente appositamente autorizzato.

6.2) Il broker aggiudicatario si impegna a fare parte del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) partecipando, non remunerato, alle sue riunioni.

6.3) Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'ASST ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

6.4) Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'ASST assicurando la tutela degli interessi dello stesso.

6.5) Nell'espletamento dell'incarico, il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'ASST, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti.

6.6) Il broker aggiudicatario dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dal Dlgs 7/09/2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successive modificazioni, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato, che non potrà essere inferiore, allo stato, ad € 2.500.000,00.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1) Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi, l'ASST potrà, in qualsiasi momento, risolvere, ex art. 1456 C.C., l'incarico, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata.

7.2) L'ASST si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., qualora il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.

7.3) L'appaltante avrà - in ogni caso - diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del broker.

ART. 8 – GARANZIA DI ESECUZIONE

8.1) E' prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo annuo IVA esclusa della sola polizza RCT/RCO che verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82.

8.2) La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

8.3) La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dal D. Lgvo 50/2016, fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso.

8.4) La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I. dovrà essere effettuata dall'istituto capogruppo.

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE – ADESIONE AI PRINCIPI DEL CODICE ETICO AZIENDALE

9.1) A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile *“Della risoluzione del contratto”*.

9.2) Le parti si danno reciprocamente atto che l'ASST ha fatto proprio il Codice Etico adottato dall'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, con deliberazione n. 1867 del 03.12.2007, accessibile sul sito internet aziendale: www.asst-val.it e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati. *“La violazione del Codice Etico da parte del Contraente comporterà la*

risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della sua immagine ed onorabilità”.

ART. 10 – GARANZIE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Poiché tra le prestazioni oggetto del servizio è compresa la gestione di pratiche relative a sinistri, la quale implica necessariamente il trasferimento di dati personali di soggetti terzi, ivi compresi i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, il rappresentante legale del Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

In tale qualità è tenuto:

- 1) Ad attenersi alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza. A rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati, ai sensi della normativa prevista dagli artt. 31-36 del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza, di cui dovrà fornire all'Azienda una descrizione scritta sulle misure adottate;
- 2) A limitare il trattamento dei dati esclusivamente alle attività connesse alla gestione dei sinistri;
- 3) A conservare i dati per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui sono trattati;
- 4) A comunicare i dati esclusivamente alle compagnie assicuratrici coinvolte dai legali e periti/consulenti incaricati per la trattazione della specifica pratica;
- 5) A nominare e dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento, intendendo per tali coloro che devono concretamente svolgere le attività connesse alla gestione dei sinistri;
- 6) A limitare la conoscenza dei dati da parte degli incaricati allo stretto necessario per adempiere ai compiti loro assegnati;
- 7) A vigilare sugli incaricati per un puntuale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza.

Il Broker sarà comunque responsabile per ogni violazione alla normativa in materia di dati personali, sia che comporti sanzioni di carattere penale e amministrativo, che azioni risarcitorie da parte di terzi.

ART. 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'ASST ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'ASST e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell'appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'aggiudicataria possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'Azienda stessa.

ART. 12 – SPESE

Tutte le spese di contratto, i bolli, l'imposta di registro, ed ogni altro onere, sono sostenute interamente dall'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Sondrio.

ART. 14 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.

ART. 15 – CLAUSOLA DI ESTENSIONE CONTRATTUALE – ADESIONE SUCCESSIVA

Al fine di attivare le modalità di acquisto a livello aggregato in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale, nonché in attuazione del programma gare aggregate nell'ottica della collaborazione nata con l'Accordo Interaziendale Sanità Alta Lombardia (AISAL), per un periodo di

18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto le Aziende sotto elencate potranno procedere all'affidamento del servizio aggiudicato con la presente procedura, alle condizioni ottenute in sede di gara.

A.S.S.T. della Valcamonica,
A.S.S.T. dei Sette Laghi,
A.S.S.T. Lariana,
A.S.S.T. della Valle Olona.

Pertanto, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ai soggetti aggiudicatari potrà essere richiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra elencate, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla presente gara (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda – luoghi di lavoro, foro competente, ecc.) sino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto aggiudicato.

La durata di quest'ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dall'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario.

Questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo fra fornitore e terzo interessato.

Ogni ditta offerente dovrà indicare l'intenzione di accettare o meno la richiesta di estensione all'atto della presentazione dell'offerta (come previsto dal Regolamento di gara), mediante dichiarazione di accettazione/non accettazione di estensione contrattuale da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa, tale dichiarazione non risulta comunque obbligatoria e vincolante per le due parti.